Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 aprile 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte »;

Visto il decreto interministeriale in data 8 maggio 1978, con il quale il dirigente superiore-vice prefetto dott. Bruno Pastorella, cessando dall'incarico di componente effettivo della commissione di controllo di cui sopra, è rientrato, a far tempo dal 1° aprile 1978, nel ruolo di appartenenza;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Bruno Pastorella;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dello interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Terribile, dirigente generale-prefetto, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte in sostituzione del dott. Bruno Pastorella, a decorrere dal 15 gennaio 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 178

(2988)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1977, 4 agosto 1977, 6 marzo 1978 e 1° agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, con sede in Genova-Sestri Ponente, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la comunicazione del 16 novembre 1978, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante delle Marche in sostituzione dell'avv. Giordano Tonnini;

Decreta:

Il dott. Carlo Alberto Del Mastro, assessore regionale al commercio della regione Marche, partecipa in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta ed in sostituzione dell'avv. Giordano Tonnini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1978

Il Ministro: PRODI

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

Art. 1.

I passaporti diplomatici e di servizio, di cui all'articolo 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono rilasciati, a norma del presente regolamento, dal Ministero degli affari esteri.

Essi sono conformi ai modelli di cui agli allegati 1 e 2; recano l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e dell'incarico del titolare, la designazione delle caratteristiche somatiche ed una fotografia del titolare. Questi deve apporre nell'apposito spazio la sua firma.

Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio è esente da spese e tasse.

Art. 2.

I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati per i periodi di validità previsti dal presente regolamento e possono essere rinnovati, alla scadenza, anche dalle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari del territorio in cui il titolare si trovi, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri. La loro validità territoriale può essere discrezionalmente limitata a determinati Paesi.

I passaporti diplomatici e di servizio, scaduti e non rinnovati, devono essere restituiti entro un mese al Ministero degli affari esteri. Nello stesso termine devono essere restituiti, qualunque ne sia la residua validità di durata, alla cessazione della posizione di stato o dell'incarico che costituiscono il titolo del rilascio.

Art. 3.

Non può essere rilasciato il passaporto diplomatico a chi è detentore di passaporto di servizio, o viceversa. Nessuno può essere detentore contemporaneamente di più passaporti diplomatici o di servizio.

Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta al rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario.

Il personale del Ministero degli affari esteri, munito di passaporto diplomatico o di servizio e accreditato presso uno Stato estero, ha l'obbligo di fare uso di questo nel recarsi o nel risiedere nel predetto Stato.

Il Ministero degli affari esteri informa le questure competenti del rilascio, rinnovo o ritiro dei passaporti diplomatici o di servizio.

Art. 4.

Il passaporto diplomatico è rilasciato:

a) per la durata del mandato:

al Presidente della Repubblica, al quale è rilasciato al termine del mandato altro passaporto diplomatico, a tempo illimitato;

b) per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per un anno e rinnovato di anno in anno:

1) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato;

2) ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale;

3) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati; ai presidenti delle commissioni interparlamentari permanenti, che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;

4) al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;

5) al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) al presidente del Consiglio di Stato;

7) al presidente della Corte dei conti;

8) all'avvocato generale dello Stato;

9) al capo della polizia, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

10) al segretario generale della Presidenza della Repubblica e al capo di gabinetto della presidenza del Consiglio dei Ministri;

11) ai capi di Stato maggiore della Difesa e delle tre Forze armate; al segretario generale del CESIS e ai capi del SISDE e del SISMI;

12) al presidente dell'ICE;

13) al Governatore e al direttore generale della Banca d'Italia.

Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell'incarico, e rinnovato ogni tre anni, a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o quella di Ministro degli esteri.

Art. 5.

Il passaporto diplomatico è altresì rilasciato per la durata di un triennio ed è rinnovato per lo stesso periodo di tempo e per periodi inferiori fino alla cessazione della posizione di stato o dell'incarico:

1) al personale della carriera diplomatica e al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri;

2) agli addetti militari ed agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche;

3) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, utilizzati nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari e accreditati presso le autorità del Paese in cui prestano servizio;

4) alle persone incaricate della direzione dei servizi di cui all'art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

5) a personalità italiane che ricoprano le massime cariche in organi dell'ONU, della CEE, del Consiglio d'Europa, dell'UEO, della NATO, dell'OCSE, o che siano membri della Corte internazionale di giustizia;

6) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che ricoprano il grado più elevato dell'ONU, della CEE, del Consiglio d'Europa, dell'UEO, della NATO, dell'OCSE.

Il passaporto diplomatico può essere rilasciato, per la stessa durata e alle stesse condizioni:

a) anche ad impiegati delle carriere non direttive del Ministero degli affari esteri i quali debbano, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, essere notificati alle autorità del Paese in cui prestano servizio con qualifica diversa da quella del decreto di destinazione, qualora la notifica stessa non sia accolta dalle autorità del Paese di accreditamento se non accompagnata dal possesso del passaporto diplomatico;

b) anche alle persone le quali debbano, ai sensi del penultimo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, essere notificate come facenti parte di rappresentanza diplomatica o ufficio consolare qualora la notifica comporti per le autorità del Paese di accreditamento il possesso del passaporto diplomatico.

Il passaporto diplomatico può essere rilasciato ai corrieri di gabinetto.

Art. 6.

I passaporti di servizio sono rilasciati:

1) per la durata del mandato:

ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

2) per la durata di un triennio e rinnovati per lo stesso periodo di tempo o per periodi inferiori fino alla cessazione della posizione di stato o dell'incarico:

a) al personale non direttivo dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a recarsi all'estero per servizio;

b) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana con incarichi direttivi nelle organizzazioni intergovernative di cui l'Italia è membro;

3) per la durata dell'incarico, ed in ogni caso per periodi non superiori a due anni salvo rinnovo:

al personale direttivo e non direttivo di altre amministrazioni dello Stato, agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d'Italia, dell'ICE e dell'ENIT che devono recarsi all'estero per servizio.

Art. 7.

Il Ministro degli affari esteri può disporre, per la durata di specifici incarichi o per un anno salvo rinnovo, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio a personalità italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato per la cura di preminenti interessi politici od economici nazionali.

Il Ministro può disporre, in via eccezionale per specifici incarichi all'estero nell'interesse dello Stato, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ad altre persone; il passaporto è in questi casi rilasciato per la durata del viaggio o dell'incarico e la relativa comunicazione alle questure, prevista dall'art. 3, è fatta prima del rilascio.

Il Ministro può disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto, al termine del servizio, e rinnovato ogni tre anni, a chi ha esercitato le funzioni o rivestito la qualifica di ambasciatore d'Italia ed al coniuge, anche superstite.

Il Ministro può disporre il rilascio del passaporto diplomatico, per la durata di un anno, nei casi eccezionali in cui ciò sia conforme agli usi internazionali, a persone non aventi la cittadinanza italiana.

L'uso del passaporto diplomatico non è consentito nell'esercizio di attività commerciali, industriali o finanziarie.

Art. 8.

Il passaporto diplomatico è rilasciato anche al coniuge delle persone indicate nell'art. 5 ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) del primo comma e al secondo comma quando ricorrano le condizioni di rilascio ivi indicate.

Il passaporto di servizio è rilasciato anche al coniuge delle persone indicate nell'art. 6, punto 2), lettera *a*), quando ricorrono le condizioni di rilascio ivi indicate. Il passaporto di servizio è altresì rilasciato al coniuge delle persone indicate nell'art. 6, punto 3), quando queste ultime sono destinate a prestare servizio continuativo all'estero.

Il passaporto diplomatico e di servizio non può essere rilasciato al coniuge che svolge all'estero attività professionali, industriali o commerciali.

Il passaporto di servizio è rilasciato ai figli minori a carico del personale del Ministero degli affari esteri destinato a prestare servizio continuativo all'estero e del personale di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 5. Ai figli a carico ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del personale indicato nell'art. 5 ai punti 1), 2) e 3) del primo comma e al secondo comma può essere rilasciato il passaporto diplomatico qualora essi debbano essere iscritti nella lista diplomatica e le autorità locali richiedano il predetto passaporto per procedere all'iscrizione stessa o qualora il genitore presso cui debbano recarsi presti servizio in determinati Paesi indicati dal Ministero nei quali le condizioni locali giustifichino il rilascio del passaporto stesso.

Il personale del Ministero degli affari esteri e quello delle altre amministrazioni dello Stato, al cui coniuge sia stato rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio, ha l'obbligo di informare senza ritardo il Ministero degli affari esteri dei provvedimenti, anche di autorità giudiziarie straniere non delibati, che hanno sciolto o dichiarato nullo il matrimonio o pronunciato separazione giudiziale o omologato separazione consensuale.

Il personale del Ministero degli affari esteri ha l'obbligo di informare quest'ultimo senza ritardo dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che affidano al coniuge i figli minori.

Art. 9.

Per ottenere il rilascio del passaporto diplomatico o di quello in servizio:

a) il personale del Ministero degli affari esteri e le persone indicate al terzo comma dell'art. 7 devono riempire e sottoscrivere il formulario di cui all'allegato modello 3 accompagnandolo con due fotografie;

b) per le persone indicate agli articoli 4 e 6, nonché per il personale di amministrazioni o enti pubblici diversi dal Ministero degli affari esteri, la richiesta è trasmessa al Ministero degli esteri dall'amministrazione d'appartenenza insieme al formulario di cui all'allegato modello 4, riempito e sottoscritto, e a due fotografie di cui una autenticata; se l'amministrazione di appartenenza è un'organizzazione internazionale la richiesta è trasmessa dalla rappresentanza italiana presso l'organizzazione stessa, o in mancanza dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare del luogo di residenza;

c) i coniugi delle persone che possono ottenere il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai sensi del presente regolamento devono riempire e sottoscrivere il formulario di cui all'allegato modello 4, accompagnandolo con due fotografie di cui una autenticata. Esso è trasmesso al Ministero degli affari esteri per il tramite dell'amministrazione competente;

d) le persone estranee all'amministrazione dello Stato presentano al Ministero degli affari esteri il formulario di cui all'allegato modello 4, riempito e sottoscritto e accompagnato da due fotografie, di cui una autenticata.

Per ottenere il rinnovo del passaporto diplomatico o di servizio le persone indicate nel presente articolo presentano il formulario di cui all'allegato modello 5, riempito e sottoscritto.

Art. 10.

Ai membri italiani del Parlamento europeo si applicano per analogia, in relazione anche alle cariche eventualmente ricoperte nel Parlamento stesso, le disposizioni del presente regolamento concernenti i membri del Parlamento nazionale.

Art. 11.

In relazione alle comunicazioni, di cui all'art. 3, di rilascio o rinnovo del passaporto, le questure, quando si verifichino le condizioni ostative di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, ne informano il Ministero degli affari esteri. Le questure provvedono

direttamente al ritiro del passaporto, quando ricorrono le circostanze di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del succitato art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

I passaporti diplomatici e di servizio, ritirati dalle questure devono essere da queste prontamente restituiti al Ministero degli affari esteri.

Il Ministro degli affari esteri può altresì disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio, rilasciati ai sensi del presente regolamento, per cause inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio, con proprio decreto non motivato.

Art. 12.

I passaporti diplomatici rilasciati anteriormente al 1° ottobre 1978 continuano ad essere validi per sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. Alla scadenza di detto periodo, ove non siano stati sostituiti, devono essere restituiti ed, in difetto, vengono ritirati.

I passaporti di servizio in corso di validità sono rinnovati alla scadenza secondo le norme del presente regolamento. I passaporti di servizio non più rinnovabili devono essere restituiti ed, in difetto, ritirati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: FORLANI

(2968)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Monza l'estrazione di premi settimanali;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Monza 1979, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di lire due milioni e tre premi di lire un milione ciascuno, per complessive lire quarantacinquemilioni;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1979.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1979

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1979, che invieranno alla società Rometra - Gestione lotterie nazionali - Via Calabria 35 - Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 45.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di 4 premi così costituiti:

un premio di L. 2.000.000;

tre premi di L. 1.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione settimanale dei 4 premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al 9, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società Rometra, via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4. — I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - E.U.R. Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamneto.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MONZA 1979

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 23 aprile 1979	23 aprile 1979
Ore 9 del 30 aprile 1979	30 aprile 1979
Ore 9 del 7 maggio 1979	7 maggio 1979
Ore 9 del 14 maggio 1979	14 maggio 1979
Ore 9 del 21 maggio 1979	21 maggio 1979
Ore 9 del 28 maggio 1979	28 maggio 1979
Ore 9 del 4 giugno 1979	4 giugno 1979
Ore 9 dell'11 giugno 1979	11 giugno 1979
Ore 9 del 18 giugno 1979	18 giugno 1979

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1979.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza, manifestazione 1979, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1979, abbinata alla corsa automobilistica internazionale « Gran premio lotteria di Monza », organizzata dall'Automobile club di Milano, si concluderà il 24 giugno 1979 presso l'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 20 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 24 giugno 1979, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 giugno 1979, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1979, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 18 giugno 1979.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore 12 del giorno 22 giugno 1979.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti fino alle ore 10 del giorno 24 giugno 1979.

Art. 9.

Il dott. Vaccaro Carmine, direttore aggiunto di divisione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1979
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 384

(2994)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Quote di fabbricazione per l'esportazione di ossicodone, ossimorfone e diidrocodeina e modificazione alla ripartizione della quota di diidrocodeina per il consumo nazionale per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1978, con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono state stabilite le quantità delle sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1979 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze della ditta Salars S.p.a., sita in Como-Camerlata, con le quali, a seguito dell'aumentata domanda estera, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, per l'esportazione nell'anno 1979, di un ulteriore quantitativo di:

ossicodone base . . . . kg 40
ossimorfone base . . . . » 20
diidrocodeina base . . . . » 400

Vista la domanda in data 23 gennaio 1979, con la quale le ditte Salars S.p.a. di Camerlata-Como, Farmitalia Carlo Erba S.p.a. di Milano, Sifac di Confienza (Pavia) hanno chiesto, di comune accordo, di ripartire la quota di diidrocodeina già assegnata con il decreto citato nelle premesse nel modo seguente:

Salars S.p.a. . . . . kg 230
Farmitalia Carlo Erba S.p.a. . . . . » 120
. . . . » 150

Ritenuta l'opportunità di procedere alle assegnazioni come richiesto dalle ditte interessate;

Visto l'art. 31 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

In aggiunta alle sostanze già assegnate con il decreto di cui alle premesse, la ditta Salars S.p.a., con sede in Como-Camerlata, è autorizzata alla fabbricazione e vendita all'estero nel corso dell'anno 1979 di:

ossicodone base . . . . kg 40
ossimorfone base . . . . » 20
diidrocodeina base . . . . » 400

A modifica di quanto riportato nel decreto in data 29 novembre 1978 citato nelle premesse, il quantitativo di kg 500 di diidrocodeina base, destinato alla fabbricazione e vendita in Italia, è ripartito nel modo seguente:

Salars S.p.a. . . . diidrocodeina base kg 230
Farmitalia Carlo Erba S.p.a. . . . . . . » » 120
Sifac S.p.a. . . . . » » 150

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979.

Roma, addì 27 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(2995)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Mathi (Torino), con effetto dal 10 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3051)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura di Mathi (Torino), con effetto dal 10 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Mathi (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale e stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978 e 18 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della Società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 1° gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattro Geri, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3049)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Sostituzione di componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali di Milano, Bologna e Padova per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, con il quale sono state costituite le commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la lettera del 31 ottobre 1978, n. 1294, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano ha comunicato che il sig. Bianchessi Antonio membro della commissione stessa è stato collocato a riposo a far tempo dal 1° luglio 1978;

Vista la lettera del 14 settembre 1978, con la quale il sig. Demontis Raffaele, componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bologna ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto candidato in una lista per le elezioni in argomento;

Vista l'istanza in data 6 ottobre 1978, con la quale il sig. Longhini Andreino componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Padova ha rassegnato le proprie dimissioni avendo accettato la candidatura in una lista per le elezioni che trattasi;

Ritenuto di dover accettare le dimissioni dei signori Demontis Raffaelle e Longhini Andreino;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni di cui alla premessa che precede, nonchè del sig. Bianchessi Antonio, collocato a riposo;

Decreta:

La sig.ra Locatelli Maria Rosa in servizio presso l'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Milano in sostituzione del sig. Bianchessi Antonio.

Il sig. Minghelli Pellegrino in servizio presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Modena è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Bologna in sostituzione del sig. Demontis Raffaele.

Il sig. Mascagno Vittorio in servizio presso l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Verona è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale con sede in Padova in sostituzione del sig. Longhini Andreino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: MARCORA

(3046)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 marzo 1979.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 sulla disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, riguardante il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 616, sull'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 sulla disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 1978;

Ritenuto necessario apportare alla predetta ordinanza alcune modifiche per ottenere una più rispondente disciplina della materia nei riguardi della utilizzazione a scopo di ricerca, dei rifiuti animali per l'alimentazione zootecnica e l'eventuale utilizzazione delle carni degli animali sottoposti alla ricerca stessa;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 è sostituito dal seguente:

In deroga al divieto stabilito dall'art. 2 è consentita l'utilizzazione, a scopo alimentare, dei residui o rifiuti alimentari sopra indicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purchè vengano sottoposti a bollitura per non meno di un'ora o ad altro idoneo trattamento risanatore da eseguirsi comunque, sia l'uno che l'altro, in un impianto centralizzato.

La deroga, di cui al primo comma, si estende ai rifiuti alimentari che si formano negli istituti di cura pubblici e privati, a condizione che il trattamento risanatore di cui al primo comma venga eseguito nei locali e con attrezzatura dell'istituto sotto il controllo del direttore responsabile.

Tale deroga non riguarda i rifiuti non alimentari ivi compresi quelli di animali dei quali resta vietata l'utilizzazione per l'alimentazione zootecnica a norma del precedente articolo.

Tuttavia può essere autorizzato, da parte del Ministero della sanità, ai soli fini della ricerca sperimentale, l'utilizzazione di rifiuti animali per l'alimentazione zootecnica alle seguenti condizioni nonchè a quelle che di volta in volta saranno indicate ai fini della tutela igienico-sanitaria:

1) la ricerca deve svolgersi sotto il controllo dei veterinari provinciali della Sicilia o dell'autorità sanitaria regionale competente per territorio;

2) i rifiuti devono provenire da animali in buone condizioni di salute e non sottoposti a trattamenti medicamentosi da almeno sessanta giorni e devono subire, con esito favorevole, opportuni esami batteriologici, parassitologici e tossicologici prima del loro impiego;

3) i rifiuti di animali in esperimento devono essere sottoposti ad esami batteriologici con esito favorevole;

4) le carni degli animali morti o abbattuti per finalità diverse da quelle sperimentali non devono essere ammesse al consumo alimentare umano;

5) fermo restando l'obbligo di distruggere il latte e le uova le carni degli animali alimentati con rifiuti possono essere ammesse all'alimentazione umana, soltanto a condizione che siano state sottoposte con esito favorevole ad opportuni esami anatomopatologici, microbiologici e tossicologici.

In ogni caso coloro che intendono utilizzare rifiuti animali per l'alimentazione zootecnica ai fini della ricerca, debbono presentare al Ministero della sanità oltre alla domanda di autorizzazione un protocollo delle indagini programmate, dal quale risulti se sia prevista la utilizzazione ovvero la distruzione delle carni e derivati al termine della sperimentazione stessa.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno assoggettati alle sanzioni previste dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e da altre norme vigenti in materia.

Roma, addì 21 marzo 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(3086)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 325/79 del Consiglio, del 19 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 per quanto concerne il regime d'intervento per le mele e le pere.

Regolamento (CEE) n. 326/79 del Consiglio, del 19 febbraio 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario in ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune e relativo all'estensione del beneficio di tale contingente a talune importazioni di ferro-cromo contenente, in peso, una quantità di carbonio compresa fra il 3 e il 4 % (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 327/79 del Consiglio, del 19 febbraio 1979, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1979.

Regolamento (CEE) n. 328/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 329/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 330/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 331/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 332/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 333/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3005/78 relativo alla distillazione, per la campagna 1978-79, dei vini atti a produrre talune acquaviti con denominazione d'origine.

Regolamento (CEE) n. 334/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 335/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 336/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola e di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3173/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1979), pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 377 del 30 dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3175/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1979), pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 377 del 30 dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3177/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1979), pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 377 del 30 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 45 *del* 22 *febbraio* 1979.

(42/C)

Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04, 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina i tipi di vino da tavola.

Regolamento (CEE) n. 341/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per il periodo dal 16 dicembre 1978 al 15 dicembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 342/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che fissa i prezzi limite d'intervento per i vini da tavola per il periodo dal 16 dicembre 1978 al 15 dicembre 1979.

Regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini.

Regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la fissazione del prezzo di riferimento e la riscossione della tassa di compensazione nel settore vinicolo.

Regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare.

Regolamento (CEE) n. 346/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 348/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

Regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Regolamento (CEE) n. 350/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina, per la campagna viticola 1978-79, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 351/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 352/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati.

Regolamento (CEE) n. 353/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione applicabili nelle zone franche del territorio geografico della Comunità ai prodotti del settore vinicolo originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 356/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la distillazione speciale dei vini da tavola di cui all'art. 58 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

Regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 359/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo.

Pubblicati nel n. L 54 *del* 5 *marzo* 1979.

(43/C)

Regolamento (CEE) n. 360/79 del Consiglio, del 20 febbraio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 3088/78 per quanto riguarda, per la campagna di commercializzazione 1978-79, i periodi di applicazione dei prezzi rappresentativi di mercato e dei prezzi di entrata dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 361/79 del Consiglio, del 20 febbraio 1979, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1163/76 relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura.

Regolamento (CEE) n. 362/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 363/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 364/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 365/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 366/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di cotone preparati per la vendita al minuto, della voce doganale 55.06, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 367/79 della commissione, del 21 febbraio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia, della voce doganale 61.10, originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 368/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 369/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che rettifica i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 370/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 371/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 372/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 373/79 della commissione, del 22 febbraio 1979, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 46 del 23 febbraio 1979.

(44/C)

Regolamento (CEE) n. 374/79 della commissione, del 23 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 375/79 della commissione, del 23 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 376/79 della commissione, del 23 febbraio 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 377/79 della commissione, del 23 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 378/79 della commissione, del 23 febbraio 1979, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 379/79 della commissione, del 23 febbraio 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 47 del 24 febbraio 1979.

(45/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cancellazione di un nominativo dall'elenco delle benemerenze della scuola, della cultura e dell'arte conferite nell'anno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1978;

Considerato che il prof. Cesare Brandi risulta già insignito del diploma di benemerenza di prima classe della scuola, della cultura e dell'arte con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1960;

Decreta:

Dall'elenco delle persone insignite del diploma di benemerenza di prima classe della scuola, della cultura e dell'arte allegato al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1978, citato nelle premesse, è cancellato il nominativo del prof. Cesare Brandi.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979.

PERTINI

PEDINI

(2808)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in Milano

Con decreto 5 settembre 1977, n. 1637 A-E, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, è stato approvato lo statuto del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in Milano, piazza Duca d'Aosta, 8/*B*.

(2829)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ultrazin MMK Caffaro dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ultrazin MMK Caffaro concessa all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2420)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ultraziramit SMK Caffaro dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ultraziramit SMK Caffaro concessa all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2421)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Ultrazin M dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Ultrazin M concessa all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(2422)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1978

OFFICINE AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	Note
1	Chemical Laboratory Libra S.r.l.	Borgo Lombardo Est (Milano), via Carlo Porta n. 10	Spec. med.	D.M. n. 5770 dell'11-10-78	Trasf. aut.
2	Caranza di Isolabella Edmondo e Merli Cesare	Genova - Sampierdarena, via Carrea, 12	Spec. med. chim.	D.M. n. 5781 del 4-10-78	Id.
3	Geymonat Sud S.p.a. . .	Anagni (Frosinone), via S. Anna	Spec. med.	D.M. n. 5785 del 12-10-78	—
4	Ghimas S.p.a.	Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 2	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5787 del 4-10-78	Trasf. aut.
5	Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti	Cinisello Balsamo (Milano), frazione Robecco	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5789 del 12-10-78	Id.
6	Farmaceutici italiani derivati industriali affini S.p.a.	Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A	Spec. med.	D.M. n. 5792 del 12-10-78	—
7	Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts e C. S.p.a.	Calenzano (Firenze), via Baldanzese, 143	Spec. med.	D.M. n. 5793 del 6-10-78	—
8	Istituto sieroterapico italiano - I.S.I. S.p.a.	Sant'Antimo (Napoli), strada statale n. 7-*bis*, km 19,533	Prodotti biol.	D.M. n. 5794 del 12-10-78	—
9	International Pharm Associated	Roma, via Casale Cavallari, 53	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5799 del 20-11-78	Trasf. aut.
10	Pharmatec S.r.l.	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Carducci, 35	Spec. med.	D.M. n. 5801 del 9-11-78	Limitaz.
11	A. Costantino e C. - Società per l'industria di prodotti biochimici per azioni	Favria Canavese (Torino), via F. Romana, 11	Spec. med. biol.	D.M. n. 5802 del 27-11-78	Trasf. aut.
12	Laboratorio italiano ricerche chimiche ed affini - L.I.R.C.A. S.p.a.	Limito (Milano), via Rivoltana, 35	Spec. med.	D.M. n. 5805 del 16-11-78	—
13	Laboratori chimico biologici Granata S.p.a. e Laboratorio farmaceutico Calmante Fort S.r.l.	Cernusco sul Naviglio (Milano), strada Padana Superiore, 32	Spec. med.	D.M. n. 5808 del 22-12-78	Officina comune
14	Glaxovet S.p.a.	S. Bonifacio (Verona), via Montegrappa, 5	Spec. med.	D.M. n. 5811 del 22-12-78	—
15	Armour Medicamenta, società per azioni	Origgio (Varese), viale Europa	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5813 dell'11-12-78	Mod. den. soc.
16	Giuliani S.p.a.	Milano, via Palagi, 2	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5814 del 15-12-78	Id.
17	Giuliani S.p.a.	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio, 12	Spec. med.	D.M. n. 5815 del 15-12-78	Id.
18	Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.	Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 116	Spec. med.	D.M. n. 5819 del 15-12-78	—

OFFICINE REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimenti	Note
1	Sas Laboratorio di chimica applicata Angelo Gabbiani	Milano, via Mecenate, 76	Spec. med.	D.M. n. 5796 del 12-10-78	—
2	L.I.R.C.A.	Milano, via Carlo Goldoni, 39	Spec. med. e prod. biol.	D.M. n. 5804 del 16-11-78	—
3	Granata - Laboratori chimico biologici	Cernusco sul Naviglio (Milano), loc. Villa Fiorita	Spec. med.	D.M. n. 5806 del 22-12-78	—
4	Lab. farmac. Calmante Fort	Milano, via Valtellina, 2	Spec. med.	D.M. n. 5807 del 22-12-78	—
5	Italchemi S.p.a. - Istituto chimico farmaceutico	Parma, via Langhirano, 65	Spec. med. chim. e biol.	D.M. n. 5809 del 22-12-78	—
6	Lab. chim. farmac. Pramidal di Pietro Bignardi e C. S.a.s.	Milano, via Pallia, 5	Spec. med.	D.M. n. 5812 del 15-12-78	—
7	I.F.I. - Istituto farmaco terapico italiano S.p.a.	Roma, via Salaria, 971	Spec. med. e prod. biol.	D.M. n. 5818 del 15-12-78	—

(2406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 28 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,20	838,20	838,30	838,20	838,25	838,15	838,30	838,20	838,20	838,20
Dollaro canadese	717,75	717,75	717,40	717,75	717,80	717,70	718,30	717,75	717,75	717,75
Marco germanico	450,20	450,20	449,43	450,20	450,15	450,20	450,255	450,20	450,20	450,25
Fiorino olandese	417,01	417,01	416,80	417,01	416,98	417 —	416,92	417,01	417,01	417 —
Franco belga	28,49	28,49	28,48	28,49	28,48	28,45	28,475	28,49	28,49	28,50
Franco francese	195,48	195,48	195,70	195,48	195,45	195,45	195,49	195,48	195,48	195,48
Lira sterlina	1721,70	1721,70	1723 —	1721,70	1721,35	1721,65	1721,90	1721,70	1721,70	1721,70
Lira irlandese	—	—	1718 —	—	1721,35	—	1723,25	—	—	—
Corona danese	161,89	161,89	161,80	161,89	161,88	161,85	161,88	161,89	161,89	161,90
Corona norvegese	164,39	164,39	164,30	164,39	164,35	164,25	164,40	164,39	164,39	164,40
Corona svedese	192,40	192,40	192,20	192,40	192,19	192,35	192,25	192,40	192,40	192,40
Franco svizzero	498,75	498,75	497,80	498,75	497,92	498,70	498,90	498,75	498,75	498,75
Scellino austriaco	61,408	61,408	61,38	61,408	61,38	61,35	61,40	61,408	16,408	61,40
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,40	17,50	17,50	17,45	17,45	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,183	12,183	12,20	12,183	12,22	12,15	12,183	12,183	12,183	12,18
Yen giapponese	4,04	4,04	4,0350	4,04	4,06	4,02	4,05	4,04	4,04	4,04

Media dei titoli del 28 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,175
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,525
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,050
» 10 % » » 1977-92	88,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,850
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,525
» » » » 1-10-1979	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,625
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	100,075
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,100
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,925
» » » 10 % 1- 1-1981	96,650
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750
» » » 12 % 1- 4-1983	97,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,25
Dollaro canadese	718,025
Marco germanico	450,247
Fiorino olandese	416,965
Franco belga	28,482
Franco francese	195,485
Lira sterlina	1721,80
Lira irlandese	1722,175
Corona danese	161,885
Corona norvegese	164,395
Corona svedese	192,325
Franco svizzero	498,825
Scellino austriaco	61,404
Escudo portoghese	17,475
Peseta spagnola	12,183
Yen giapponese	4,04

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 29 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,25	839,25	839,45	839,25	839,30	839,20	839,35	839,25	839,25	839,25
Dollaro canadese	722,30	722,30	723 —	722,30	722,20	719,25	722,80	722,30	722,30	722,30
Marco germanico	449,83	449,83	450 —	449,83	449,47	449,80	449,98	449,83	449,83	449,85
Fiorino olandese	417,60	417,60	417 —	417,60	416,95	417,55	416,90	417,60	417,60	417,60
Franco belga	28,454	28,454	28,44	28,454	28,45	28,40	28,46	28,454	28,454	28,45
Franco francese	195,60	195,60	195,30	195,60	195,57	195,55	195,55	195,60	195,60	192,60
Lira sterlina	1723,90	1723,90	1725 —	1723,90	1723 —	1723,85	1723,90	1723,90	1723,90	1723,10
Lira irlandese	1723,10	1723,10	1720 —	1723,10	—	—	1723,75	1723,10	1723,10	—
Corona danese	161,95	161,95	161,90	161,95	161,90	161,90	161,941	161,95	161,95	161,95
Corona norvegese	164,43	164,43	164,90	164,43	164,40	164,40	164,42	164,43	164,43	164,45
Corona svedese	192,12	192,12	192,20	192,12	192,12	192,10	192,20	192,12	192,12	192,10
Franco svizzero	497,60	497,60	497,80	497,60	497,60	497,55	497,75	497,60	497,60	497,60
Scellino austriaco	61,36	61,36	61,38	61,36	61,35	61,35	61,39	61,36	61,36	61,35
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,40	17,50	17,45	17,45	17,50	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,197	12,197	12,20	12,197	12,18	12,15	12,195	12,197	12,197	12,19
Yen giapponese	4,024	4,024	4,02	4,024	4,02	4,02	4,024	4,024	4,024	4,02

Media dei titoli del 29 marzo 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	67,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,175
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,525
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,150
» 10 % » » 1977-92	88,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,450
» » » » 1-10-1979	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	100,150
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,025
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,925
» » » 10 % 1- 1-1981	96,775
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750
» » » 12 % 1- 4-1983	97,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,30
Dollaro canadese	722,55
Marco germanico	449,905
Fiorino olandese	417,25
Franco belga	28,457
Franco francese	195,575
Lira sterlina	1723,90
Lira irlandese	1723,425
Corona danese	161,945
Corona norvegese	164,425
Corona svedese	192,16
Franco svizzero	497,675
Scellino austriaco	61,375
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	12,196
Yen giapponese	4,024

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1978

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1978 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977			39.721		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	49.369.306			
	residui	2.330.384			
	Totale		51.699.690		
Accensione di prestiti	competenza	21.491.866			
	residui	789			
	Totale		21.492.655		
Spese correnti	competenza			56.665.061	
	residui			6.668.825	
	Totale				63.333.886
Spese in conto capitale	competenza			11.755.470	
	residui			3.765.248	
	Totale				15.520.718
Rimborso di prestiti	competenza			2.252.289	
	residui			14.120	
	Totale				2.266.409
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		83.902.620		79.202.467	
Conti correnti		165.765.232		159.290.245	
Incassi da regolare		85.158.357		84.694.596	
Altre gestioni		62.271.015		53.899.970	
	Totale		397.097.224		377.087.278
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		869.271		870.263	
Pagamenti da regolare		5.867.540		6.309.183	
Pagamenti da rimborsare sul c/c rispettivi		9.528.858		11.770.310	
Altri crediti		106.615.313		115.977.327	
	Totale		122.880.982		134.927.083
	Totale complessivo		593.210.272		593.135.374
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			—		74.898
	Totale a pareggio		593.210.272		593.210.272

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1978 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		74.898	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	1.233		
Pagamenti da regolare	3.664.878		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.919.844		
Altri crediti	23.394.599		
Totale crediti		36.980.554	
In complesso			37.055.452
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	50.827.343		
Conti correnti	20.261.166		
Incassi da regolare	1.505.446		
Altre gestioni	9.442.935		
Totale debiti			82.036.890
Situazione del Tesoro (passività)			44.981.438

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1978 L. 575.181 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(3041)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

Situazione al 31 dicembre 1978

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		9.303.909.054.689
Cassa	»		874.097.594.466
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	34.128.886.313	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	34.128.886.313
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	256.972.602.448	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	28.504.467.800	
— a scadenza fissa	»	—	285.477.070.248
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		13.451.327.031
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	12.482.410.515.794	
— conti speciali	»	4.795.010.747.994	17.277.421.263.788
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.368.515.168.325
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		6.706.272.108.487
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		59.642.511.939
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		27.742.782.401.010
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		166.447.796.939
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	866.714.976.540	
— altre attività	»	316.952.913.357	1.183.667.889.897
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		4.133.418.818.834
Spese dell'esercizio	»		2.259.035.880.858
			71.408.267.772.825
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		2.046.570.767.159
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.691.617.633.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	39.701.303.929.089	43.392.921.562.507
Depositari di titoli e valori	L.		340.234.717
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		116.851.252.463.916

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		19.550.676.141.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		191.048.070.801
Depositi in conto corrente liberi	»		1.991.218.965.185
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		389.746.471.879
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	25.463.190.338.019	
— altri	»	24.165.033.449	25.487.355.371.468
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	2.762.014.768.544	
— altri	»	13.077.116.595	2.775.091.885.139
Conti all'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	2.032.995.979.450	
— altri	»	54.907.226.987	2.087.903.206.437
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		1.262.283.164.670
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		950.789.175.940
Fondi diversi accantonati	»		9.524.751.271.044
Partite varie passive	»		4.694.744.213.553
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	91.806.113.538	
Fondo di riserva straordinario	»	94.951.868.381	187.057.981.919
Rendite dell'esercizio	L.		2.314.601.833.790
			71.408.267.772.825
Impegni	L.		2.046.570.767.159
Depositanti	»		43.392.921.562.507
Titoli e valori presso terzi	»		340.234.717
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		116.851.252.463.916

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: SALONICO

(3042)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

I vincitori dello stesso saranno assegnati alle sezioni e delegazioni regionali della Corte dei conti, con sede nell'Italia settentrionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica, di perito industriale, ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con esclusione di titoli equipollenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera E);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28 e 29 settembre 1979, alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove scritte e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;
h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079, e successive integrazioni e modificazioni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1979
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 358

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 2000
possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) e residente dal (1) . . in . . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n.
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 8 marzo 1979.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . ;
3) non ha riportato condanne penali (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito in data . . . presso . . sito in . . via . . n. . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . ;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3017)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso a due posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(1057/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(991/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania-Intra (Novara).

(1010/S)

OSPEDALE DI MORTARA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale « S. Ambrogio ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mortara (Pavia).

(992/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(1000/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(1001/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1979, n. 1.

Norme per il finanziamento dei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento disposto dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, può essere utilizzato anche per il finanziamento dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

Ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui agli articoli 3, 5, primo comma, 6 e 7, primo comma, della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45.

Per piani di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti singoli immobili o complessi edilizi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 4, 5, secondo comma e 7, secondo comma.

Art. 3.

I progetti esecutivi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, devono concernere il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia di immobili di proprietà degli enti locali.

Art. 4.

All'art. 4, lettera *d*), della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, dopo le parole « ... metrico estimativo... » sono aggiunte le seguenti « ... ed elenco dei prezzi unitari... ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, è aggiunto il seguente periodo: « L'approvazione da parte della giunta regionale sostituisce le autorizzazioni previste dalla legge 26 settembre 1939, n. 1497 ».

Art. 6.

Gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45, possono concernere il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione anche di singoli immobili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 dicembre 1978 (atto n. 1070) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1979, n. 2.

Norme sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame costituito da una prova pratica sul funzionamento delle armi consentite per l'uso della caccia e da una prova teorica sulle seguenti materie:

a) *Legislazione venatoria*:

Nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco della selvaggina stanziale protetta; limitazione all'esercizio venatorio rispetto a tempi e luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo della licenza, validità ed assicurazione per responsabilità civile); forme di partecipazione democratica alle attività degli enti delegati nel settore venatorio e per il riequilibrio faunistico del territorio; nozioni sulle bandite, riserve di caccia, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione di detti ambiti territoriali; zona faunistica delle Alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri, custodia ed addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia, sanzioni e procedure.

b) *Zoologia applicata alla caccia*:

Concetto elementare di equilibrio della natura: correlazione fra selvaggina ed ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina a termini di legge; conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.

c) *Tutela e produzione della selvaggina*:

Cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia; tecnica di protezione e ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarle.

d) *Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole*:

Colture protette; loro individuazione; comportamento del cacciatore e del cane in presenza di colture in atto.

e) *Armi di caccia e loro uso*:

Nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri.

Art. 2.

L'esame di abilitazione si articola in una prova scritta e una prova orale sulle materie di cui all'articolo precedente, nonchè in una prova pratica.

La prova scritta consiste nelle risposte ad un questionario composto da quindici domande individuate, per ciascun candidato, tra quelle contenute in un questionario approvato dalla giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il candidato è ammesso a sostenere la prova orale qualora abbia risposto esattamente ad almeno tredici domande.

La prova pratica, cui si è ammessi nel caso di superamento delle altre prove, consiste nello smontaggio, montaggio e nello uso delle armi consentite per la caccia.

Fino a quando non sarà approvato il questionario di cui al secondo comma l'esame di abilitazione si articola nella prova orale e nella prova pratica.

Art. 3.

La giunta regionale, con propria delibera, nomina presso ciascuna delle due province di Perugia e di Terni, una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

La commissione è composta da:

un funzionario della Regione, appartenente alla sesta qualifica funzionale del ruolo regionale, che la presiede;

sei componenti, di cui quattro effettivi e due supplenti, esperti, nelle materie, di cui al predente art. 1, designati dalle rispettive amministrazioni provinciali con voto limitato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

Le commissioni sono rinnovate allo scadere di ogni triennio.

In caso di dimissioni o di morte di uno o più membri della commissione si procede alla loro sostituzione.

Ai componenti delle commissioni viene corrisposto un gettone di presenza di L. 15.000 per ogni seduta pari a sei ore oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 4.

Il candidato per essere ammesso all'esame di abilitazione deve presentare i seguenti documenti:

certificato di residenza;

certificato medico di idoneità.

L'esame è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la provincia di residenza del candidato.

Art. 5.

Al candidato giudicato idoneo viene rilasciato un attestato di abilitazione all'esercizio venatorio, previo pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 7.

Il candidato giudicato inidoneo può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dell'esame sostenuto.

Art. 6.

Il tesserino per l'esercizio venatorio di cui all'art. 8, legge 27 dicembre 1977, n. 968, è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza ed è valido su tutto il territorio nazionale.

Il richiedente per ottenere il rilascio del tesserino deve esibire i seguenti documenti:

a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;

b) attestazione dell'avvenuto pagamento della polizza assicurativa di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

La giunta regionale, con propria deliberazione, approva il tesserino tipo, il quale deve contenere:

una numerazione progressiva;

generalità, indirizzo e professione del titolare;

modalità per l'esercizio venatorio.

Il titolare del tesserino può ottenere il duplicato in caso di deterioramento o smarrimento.

Il rilascio del duplicato in caso di smarrimento è subordinato alla denuncia del fatto alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

E' istituita, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, una tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.

La misura della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento delle tasse erariali di cui all'art. 23 della citata legge n. 968.

La tassa regionale di cui al presente articolo è corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, all'atto del rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 5 ed è soggetta a rinnovo annuale.

L'esercizio della caccia è subordinato al pagamento annuale della tassa di concessione regionale. La quietanza del relativo pagamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Art. 8.

In attesa della costituzione di organismi a carattere comprensoriale le funzioni amministrative di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 sono delegate alle province di Perugia e di Terni.

Per il rilascio del tesserino gli enti delegati possono avvalersi degli uffici comunali.

Art. 9.

La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della presente legge è esercitata dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale in materia di caccia.

Qualora gli enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 10.

Gli enti delegatari trasmettono alla giunta regionale annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.

Art. 11.

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

Art. 12.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli articoli 99-126 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 13.

I fondi per l'attuazione della presente legge saranno ripartiti dalla giunta regionale tra le province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei tre quinti e due quinti dello stanziamento regionale.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 giugno 1978 (atto n. 885) e in data 12 dicembre 1978 (atto n. 1073) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1979, n. 3.

Integrazione della legge regionale n. 59 del 31 ottobre 1978 concernente: « Modificazioni al terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, recante norme sulla distribuzione, articolazione giornaliera e modalità di controllo dell'orario di lavoro ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il testo dell'articolo unico della legge regionale n. 59 del 31 ottobre 1978, sub lettera *a*) è sostituito dal seguente:

« L'orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo, comunque, in caso di necessità, lo svolgimento dell'attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le organizzazioni sindacali ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria

Perugia, addì 11 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 dicembre 1978 (atto n. 1078) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1979, n. 4.

Convalidazione della deliberazione della giunta regionale n. 2316 del 23 maggio 1978, adottata ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 24, per prelevamento di L. 15.620.435 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale n. 2316 del 23 maggio 1978, relativa al prelevamento della somma di L. 15.620.435 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 3120 della spesa) per l'anno finanziario 1978 e alla iscrizione di pari importo al cap. 4132 della spesa denominato « Contributo al comune di Arrone per lavori di costruzione della rete fognante del capoluogo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 dicembre 1978 (atto n. 1077) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1979.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1979, n. 5.

Delega alle province di sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria nelle materie di caccia e pesca, spettanti alla regione Umbria, a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è delegata alle province.

La delega comprende l'irrogazione di pene pecuniarie previste per violazioni di norme tributarie regionali nelle materie di cui al primo comma.

Art. 2.

Gli importi relativi alle penalità di cui al precedente articolo sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla tesoreria della provincia competente per il territorio e affluiscono nell'apposito articolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione « proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca ».

I suddetti proventi, sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico della Regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

Art. 3.

Per le norme procedurali ché disciplinano la repressione delle violazioni delle leggi statali e regionali sulla caccia e sulla pesca si fa rinvio alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonchè alle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 9 agosto 1974, n. 47, e successive modificazioni.

Per i criteri di applicazione e la misura delle sanzioni relative alla infrazioni in materia di caccia si fa rinvio alla normativa sanzionatoria contenuta nell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 4.

Spetta alla giunta regionale emanare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate e vigilare sul corretto svolgimento delle stesse.

Art. 5.

Avverso la decisione degli organi provinciali è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale da parte del trasgressore e da un suo rappresentante munito di mandato generale o speciale.

Il ricorso va prodotto in carta legale entro il termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento della provincia.

Il presidente decide in via definitiva con decreto motivato che diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni trenta non viene definito col pagamento della sanzione amministrativa irrogata.

Art. 6.

Presso ciascuna provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative dei procedimenti amministrativi nella materia della caccia e della pesca, allo scopo di graduare la misura della sanzione da irrogare secondo i criteri stabiliti nell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per i casi di recidiva.

Sulle schede di cui al precedente comma devono trascriversi, oltre alle complete generalità del trasgressore, gli estremi del processo verbale, di accertamento, l'autorità verbalizzante, data e località della violazione contestata, data della definizione del contesto in via breve o della emissione del provvedimento sanzionatorio definitivo, eventuali procedure esecutive per il recupero della penale, eventuali opposizioni giudiziarie o giurisdizionali.

Art. 7.

In via transitoria, i contesti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, son trasmessi alle autorità provinciali competenti per l'ulteriore corso.

Le armi già sequestrate in forza della precedente normativa sono restituite ai legittimi proprietari, previa dimostrazione del pagamento della sanzione amministrativa.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 gennaio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 25 luglio 1978 (atto n. 961) e in data 12 dicembre 1978 (atto n. 1081) ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 gennaio 1979.

(1434)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1979, n. 10.

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel triennio 1978-79-80.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 22 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione, nel quadro dei principi sanciti dallo statuto ed in armonia con la politica agricola nazionale e comunitaria, promuove lo sviluppo economico e sociale nei settori agricolo e forestale, nonchè l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra, favorendo il potenziamento delle strutture e delle attività produttive agricole dell'Abruzzo e dispone il finanziamento degli interventi stessi per il periodo 1978-80, conformemente al piano regionale di sviluppo ed ai programmi regionali di settore, che saranno approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge, possono beneficiare i titolari di aziende agricole ricadenti nel territorio regionale, con le preferenze previste dallo statuto regionale e in particolare:

a) le imprese familiari coltivatrici singole ed associate;

b) le cooperative agricole ed i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli od associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, sempre che siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

c) le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetto;

d) le associazioni dei produttori legalmente riconosciute;

e) le comunità montane, i comuni singoli ed associati e l'ente regionale di sviluppo agricolo;

f) gli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

g) le società promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

Le unità lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.

Per il settore della forestazione sarà data priorità alle domande inoltrate dalle comunità montane, dai comuni singoli od associati e dalle cooperative e loro consorzi di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma del presente articolo.

Art. 2.
Condizioni di ammissibilità e prescrizioni

Le iniziative di cui alla presente legge, per essere ammesse ai benefici previsti, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo e con i piani delle comunità montane, se esistenti.

Le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle singole aziende.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati, con preferenza, a richiedenti le cui aziende ricadano in comuni compresi nell'ambito di territori per i quali siano stati redatti piani zonali di sviluppo agricolo, o piani di sviluppo delle comunità montane, o piani di ricomposizione fondiaria regolarmente approvati. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente di sviluppo agricolo, sentiti gli enti locali, redigerà i piani zonali, nel restante territorio della Regione.

Gli investimenti agrari e fondiari devono essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale od interaziendale di sviluppo ai sensi della legge n. 153/1975 ove il loro importo superi 15 mila unità di conto per ogni unità lavorativa o l'importo che sarà stabilito dai competenti organi comunitari o nazionali.

Sono inoltre ammesse ai benefici previsti anche le iniziative comprese nei piani di sviluppo aziendale od interaziendale non finanziabili per carenza di fondi, ovvero non approvabili ai sensi della legge n. 153/75 per il mancato raggiungimento delle condizioni di reddito di lavoro, purchè gli altri obiettivi del piano medesimo siano conformi alla programmazione regionale e sempre che venga raggiunto almeno il 70 % dei vari livelli di reddito di lavoro previsti dalla legge n. 153/75.

Le strutture fisse che siano state realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno dieci anni, e le attrezzature mobili per almeno cinque anni a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere.

Chi contravviene agli obblighi di cui ai precedenti commi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, maggiorato degli interessi legali e fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 3.

Cooperative ex art. 18 *della legge n.* 285 *del* 1° *giugno* 1977

In attuazione dell'art. 18, primo comma della legge 1° giugno 1977, n. 285, in favore delle cooperative costituite ai sensi e per i fini previsti dall'articolo stesso, ed il cui progetto di sviluppo sia stato approvato dalla Regione è stabilita la estensione dei benefici previsti dalla vigente normativa regionale in favore delle cooperative agricole, per tutte le attività comprese nel progetto di sviluppo.

Titolo I

OPERE INFRASTRUTTURALI

Art. 4.

Strade ed acquedotti

La Regione può concedere contributi in conto capitale fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per il riattamento e la costruzione di strade vicinali e interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti rurali.

L'erogazione del contributo può avvenire per stati di avanzamento dei lavori fino all'80 % del contributo medesimo, mentre il residuo 20 % verrà corrisposto dopo gli accertamenti di avvenuta regolare esecuzione delle opere.

Prima dell'inizio delle opere può essere erogato un acconto fino al 20 % dell'importo del contributo.

Art. 5.

Elettrificazione rurale

La Regione promuove interventi volti a realizzare nuovi piani di elettrificazione in favore degli insediamenti rurali e delle applicazioni elettroagricole, ai fini di una più economica organizzazione dei fattori produttivi.

Detti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura per gli usi di illuminazione, applicazioni elettrodomestiche ed aziendali, ivi compresi gli allacciamenti alle singole utenze, e riguarderanno:

1) la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali nelle zone che risultano ancora sprovviste di servizio elettrico e nelle quali l'intensità degli insediamenti nuovi rende più urgenti gli impianti stessi;

2) il potenziamento degli elettrodotti rurali esistenti, per favorire la diffusione delle diverse applicazioni elettroagricole.

Art. 6.

Programmazione degli interventi

Il programma di massima degli interventi previsti dal precedente articolo dovrà essere elaborato dal settore agricoltura, foreste ed alimentazione, secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità montane, nonchè dei piani zonali di sviluppo agricolo e dei piani di sviluppo socio-economico territoriale, ove esistono.

Nella formulazione di detto programma vengono prese in considerazione le richieste inoltrate dagli enti interessati, che siano munite del parere di conformità agli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 7.

Piani esecutivi di intervento

Nell'ambito del predetto programma di massima, per quanto attiene alla elettrificazione rurale, l'ENEL o le aziende municipalizzate, sono incaricate di predisporre i piani esecutivi di intervento.

L'onere per la realizzazione di detti piani è posto, per lo 80 % a carico della Regione, e per il 20 % a carico dell'ENEL o delle aziende municipalizzate, mediante la convenzione di cui al quarto comma del presente articolo.

L'esecuzione degli interventi approvati viene affidata alla direzione dell'ENEL, distretto d'Abruzzo, od alle aziende municipalizzate che procedono alla realizzazione delle opere sia direttamente, sia mediante gara di appalto.

I rapporti tra la Regione e l'ENEL o le aziende municipalizzate saranno disciplinati da apposita convenzione, il cui schema sarà preventivamente approvato dalla giunta regionale.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

Titolo II

STRUTTURE AZIENDALI, INTERAZIENDALI E COOPERATIVE E PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE DI IRRIGAZIONE

Art. 8.

Strutture aziendali

La Regione può concedere agevolazioni contributive o creditizie per la esecuzione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:

a) ampliamento, riattamento e costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazioni, compresi i servizi e gli impianti accessori, i vani destinati alla conservazione delle scorte e dei prodotti ed al deposito degli attrezzi e delle macchine agricole;

b) costruzione di strade poderali;

c) ricerca delle acque a scopo irriguo e costruzione delle opere di raccolta e di accumulazione;

d) costruzione di laghetti collinari e relative opere ed attrezzature necessarie ad una razionale utilizzazione delle acque accumulate;

e) distribuzione aziendale delle acque ad uso irriguo con impianti fissi e semifissi comprese le occorrenti attrezzature meccaniche mobili;

f) impianti irrigui a goccia polivalenti;

g) costruzione, ampliamento e riattamento di serre, compresi gli impianti e le attrezzature per la irrigazione e il riscaldamento.

L'importo di spesa ammissibile per le opere di ampliamento, riattamento e costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi e gli impianti accessori, non potrà superare il limite previsto dalla legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione dei benefici previsti dal successivo art. 8 in favore delle opere di cui al precedente comma, è subordinata alla condizione che gli aventi diritto ed i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel comune di residenza o in quelli limitrofi.

Restano confermate le preferenze di cui all'art. 1 della presente legge, con la ulteriore precisazione che gli interventi di cui ai precedenti commi, per quanto concerne i fabbricati rurali per uso abitazione, saranno rivolti in favore di quelle stesse categorie che traggono dall'attività agricola i due terzi del loro reddito di lavoro.

Sono privilegiati, in questo ambito, i giovani di età inferiore agli anni 35.

In alternativa agli interventi previsti dalla presente legge per le opere di costruzione, ampliamento e riattamento dei fabbricati rurali ad uso abitazione dei coltivatori diretti, proprietari od affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, si rimanda all'applicazione della legge n. 457/78 (norme per l'edilizia residenziale) con le priorità stabilite dalla presente legge.

Art. 9.

Forme di finanziamento

Sulla spesa ritenuta ammissibile per la esecuzione delle opere di cui al precedente art. 7 possono essere concessi:

a) un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 25 % elevabile al 35 % quando le iniziative vengano realizzate nei territori ricadenti nell'ambito delle comunità montane o nei territori classificati e rilevante depressione economica, ai sensi dell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la regione Abruzzo, con decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 40333 del 7 novembre 1971 e n. 9523 del 23 marzo 1963;

b) un concorso nel pagamento degli interessi per operazioni di mutuo, della durata massima di anni venti, oltre anni due di preammortamento, erogato dagli istituti autorizzati allo esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale concorso sarà determinato ai sensi della legge regionale n. 49 del 25 agosto 1978 che detta norma sulla determinazione del tasso del concorso regionale in materia di credito agrario.

Pr il riattamento, l'ampliamento e costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori aziende, compresi i servizi e gli impianti accessori, la Regione provvede con i benefici di cui alla sola lettera *b*) del precedente primo comma.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, fisserà i limiti massimi di spesa ammissibile per la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Regione potrà, altresì, rivedere i limiti sopra indicati in ragione della variazione dello indice dei prezzi all'ingrosso, calcolato dall'ISTAT per l'anno trascorso.

Art. 10.

Programmi irrigui

La Regione, con propri programmi, attua gli interventi previsti agli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in materia di irrigazione.

Tali programmi saranno attuati con le modalità fissate negli articoli stessi e con le priorità, gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, nel piano agricolo nazionale per l'anno 1978 e seguenti.

I progetti delle singole opere sono approvati dalla giunta regionale contestualmente alla concessione del finanziamento necessario alla loro realizzazione.

Art. 11.

Strutture interaziendali e cooperative

La Regione può concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 % della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento ed il potenziamento, da parte di cooperative e loro consorzi e dell'ERSA, delle strutture e delle attrezzature occorrenti per assicurare la produzione, la raccolta, la conservazione la produzione, la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli-forestali e zootecnici e loro sottoprodotti.

Sono agevolate le iniziative promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare e potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado.

In aggiunta al contributo in conto capitale, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi e tasso agevolato ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile ed il contributo concesso, con le modalità di cui al precedente art. 9.

Le predette agevolazioni contributive e creditizie sono applicabili anche per la costituzione, nelle zone di consumo, di depositi e di centri di smistamento e di vendita

I mutui relativi al presente articolo hanno la durata di anni venti, salvo anticipata estinzione da parte del beneficiario, e la concessione del concorso nel pagamento degli interessi cessa dalla data di estinzione della operazione.

Art. 12.

Impianti realizzati in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77

Alle cooperative agricole e loro consorzi e all'ERSA che, per la realizzazione delle iniziative riguardanti le strutture collettive dirette al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli abbiano ottenuto le sovvenzioni in conto capitale in applicazione del regolamento n. 355/77 del 15 febbraio 1977 del Consiglio dei Ministri della C.E.E. la Regione concede il contributo in conto capitale nella misura massima del 25 % della spesa ammessa.

Art. 13.

Iniziative ammesse ma non definite dal M.A.F. entro il 31 dicembre 1977

Al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative che erano state ammesse ai benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della C.E.E., ma che sono state definite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 3 dicembre 1977, con la emissione dei provvedimenti di concessione dei benefici dello Stato, ai sensi dello art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione può concedere il contributo in conto capitale ed il concorso negli interessi, nelle misure previste nelle determinazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di accoglimento delle iniziative nei programmi di finanziamento del FEOGA.

Art. 14.

Passività onerose per strutture collettive già realizzate

In favore delle cooperative agricole e dell'ente di sviluppo in Abruzzo che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano passività onerose, può essere concesso l'intervento contributivo e creditizio nella misura prevista all'art. 11 della presente legge.

Le predette passività dovranno riferirsi a maggiori oneri incontrati per la realizzazione di impianti sociali di valorizzazione dei prodotti agricoli, la cui attuazione sia avvenuta successivamente al 1° gennaio 1973, tramite finanziamenti pubblici risultati inferiori alla effettiva spesa sostenuta.

Tra le passività sono anche compresi gli interessi sostenuti dalle cooperative, fino all'entrata in vigore della presente legge, per dilazioni di pagamento o per prestiti bancari relativi alla esecuzione delle opere.

Titolo III

SVILUPPO E DIFESA DELLE COLTIVAZIONI AGRARIE

Art. 15.

Viticoltura e olivicoltura

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento della viticoltura e della olivicoltura regionali possono essere concessi a favore dei beneficiari e con le preferenze di cui all'art. 1 della presente legge, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 % e, in aggiunta, concorso in operazioni di mutuo per la copertura, nella misura del 30 % sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) impianti e reimpianti di vigneti per uve da vino, solo in zone collinari e in colture specializzate, nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e con le modalità previste nella legge regionale 29 agosto 1977, n. 55;

b) impianti di oliveti specializzati, da olio e da mensa, in ambienti particolarmente atti ad assicurare la validità tecnica ed economica della coltura, nonchè la ristrutturazione e la trasformazione degli impianti esistenti.

Art. 16.

Frutticoltura

Per impianti di fruttiferi la cui produzione è idonea alla trasformazione industriale, possono essere concessi contributi nella misura massima del 30 % e, in aggiunta, concorso in opera-

zione di mutuo per la copertura, nella misura del 30% sulla spesa riconosciuta ammissibile, a favore dei beneficiari e con le preferenze di cui al precedente art. 1.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvederà a pubblicare l'elenco delle specie e varità idonee alla trasformazione industriale. Eventuali variazioni a tale elenco potranno essere apportate dalla giunta regionale, all'inizio delle successive annate agrarie.

Art. 17.

Rifinanziamento della legge regionale n. 53/1974

Con la presente legge viene rifinanziata la legge regionale n. 53/1974: Fondo regionale per il risanamento dei terreni dello intero Abruzzo.

Art. 18.

Difesa antiparassitaria

Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di soli prodotti antiparassitari a favore delle cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture viticole, olivicole, frutticole, orticole, bieticole, tabacchicole e floricole.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente per ogni annata agraria, la giunta regionale, sentito l'osservatorio per le malattie delle piante di Pescara, fisserà l'elenco dei prodotti da impiegare per gli scopi di cui al comma precedente.

Art. 19.

Selezione dei vitigni

La regione Abruzzo, allo scopo di difendere e valorizzare le produzioni viticole pregiate abruzzesi e di raggiungere i migliori risultati tecnici e scientifici da applicare nel settore del miglioramento genetico sanitario della vite, promuove ed attua la selezione clonale e sanitaria dei vitigni tipici abruzzesi, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164 e del 29 luglio 1974, n. 543.

L'attività di cui al comma precedente sarà realizzata direttamente mediante gli organi tecnici della Regione i quali possono giovarsi della collaborazione dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, di altre pubbliche istituzioni scientifiche nazionali, nonchè dell'Università degli studi di Bari, secondo gli indirizzi tecnico-scientifici della stessa.

I rapporti con le citate istituzioni sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 20.

Moltiplicazione e diffusione del materiale vegetativo

La giunta regionale, sentita la commissione permanente agricoltura del consiglio regionale, delibera le convenzioni da stipularsi con atto del presidente della giunta con gli enti di cui al precedente articolo, disciplinanti i reciproci rapporti, la disponibilità dei terreni per la lavorazione dei campi di raccolta, di omologazione e di nuclei di premoltiplicazione; l'assistenza tecnico-scientifica; la fornitura di materiali e di altre prestazioni e la condizione.

Il materiale vegetativo per portainnesti e per innesti, prodotto nei predetti nuclei di premoltiplicazione sarà utilizzato dai vivaisti locali per la sua diffusione ed assegnato agli stessi.

Le assegnazioni saranno disposte dalla giunta regionale, sentita la commissione permanente agricoltura del consiglio regionale secondo le disponibilità di materiale vegetativo ed a seguito di richieste delle aziende vavaistiche-viticole produttrici interessate, giustificate dalle esigenze delle stesse e valutate in base alle necessità di approvvigionamento della viticoltura abruzzese, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.

Le spese in assunzione diretta saranno impegnate e liquidate dalla giunta regionale. All'impegno formale di spesa ed alla liquidazione delle spese corrispettive alle convenzioni provvede la giunta regionale sulla base di relazioni semestrali sulle attività svolte dagli enti convenzionati.

E' consentita, all'atto della stipula della convenzione di cui al precedente art. 17, una anticipazione pari al 30% dell'importo della spesa convenzionata.

Art. 21.

Vivai e barbatellai

Per l'impianto di viti madri destinate alla produzione di talee franche « certificate » e per l'impianto di barbatellai destinati alla produzione di barbatelle e di barbatelle innestate, provenienti da impiego di materiale vegetativo categoria base, prodotto nei nuclei di premoltiplicazione di cui al precedente articolo 18, possono essere concesse le agevolazioni, di cui al successivo comma, sulle spese concernenti la estirpazione della coltura eventuale in atto il dissodamento, la disinfestazione del terreno, la concimazione di fondo e, inoltre per il solo impianto di viti madri per l'innesto, l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature occorrenti per il relativo razionale allevamento. Per l'esecuzione di tali opere e lavori, e per tutto quanto riguarda il risanamento e rinnovo dei vivai con impiego di materiale di moltiplicazione destinato alla produzione di materiale certificato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, numero 1164, può essere concesso, a favore delle associazioni, delle cooperative e degli operatori agricoli che esercitano l'impresa vivaistico-viticola nel territorio della regione Abruzzo, un contributo in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 22.

Diffusione del materiale certificato

Al fine di agevolare l'impiego di materiale di moltiplicazione « certificato » proveniente da impiego del materiale vegetativo di cui al precedente art. 18, può essere concesso, altresì, a favore delle summenzionate aziende vivaistico-viticole produttrici, singole o associate e che abbiano effettuato il risanamento del terreno mediante le opere ed i lavori citati nel precedente articolo 21 un contributo di lire 100 per ciascuna barbatella innestata di vite commercializzata in Abruzzo purchè prodotta nella stessa regione e proveniente da portainnesti « certificati » o da innesti ricavati dai nuclei di premoltiplicazione dei vitigni tipici d'Abruzzo, istituiti dalla Regione.

Ai fini della concessione e liquidazione del contributo, è condizione necessaria che tali barbatelle innestate prodotte debbono essere utilizzate dai viticoltori locali per i nuovi impianti di vigneti.

Titolo IV

INTERVENTI PER FAVORIRE LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

Art. 23.

Prestiti di esercizio

Allo scopo di incoraggiare lo viluppo ed il potenziamento della meccanizzazione agricola, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

Art. 24.

Modalità dell'intervento per i prestiti di esercizio

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato dalla legge regionale n. 49 del 25 agosto 1978 in relazione al tasso base di riferimento fissato periodicamente con decreto ministeriale.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà calcolato in semestralità posticipate uguali e costanti, comprensive delle quote di rimborso capitali dei relativi interessi, al tasso agevolato in vigore al momento della erogazione.

Detto concorso sarà corrisposto agli istituti ed enti in unica soluzione, scontato all'attualità contestualmente alla erogazione del prestito.

Alla ripartizione dei fondi tra gli enti ed istituti esercenti il credito nella Regione, provvede il consiglio regionale.

Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente, potranno essere corrisposte anticipazioni nella misura massima del 50 per cento.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera di giunta, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto ed ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 25.

Durata dei prestiti

I prestiti di cui agli articoli precedenti avranno durata fino a cinque anni e saranno concessi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito potrà essere concesso nella misura massima del 90% della suddetta spesa ammissibile.

Per quanto non espressamente stabilito nei precedenti articoli, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, n. 454 del 2 giugno 1961 e n. 910 del 27 ottobre 1966, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione dei limiti massimi di spesa ammissibile si procederà ai sensi degli ultimi due commi del precedente art. 9.

Art. 26.

Meccanizzazione della tabacchicoltura, bieticoltura e olivicoltura

Per favorire la meccanizzazione della coltura del tabacco possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 25% e mutui a tasso agevolato sino al 50% sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di macchine infilzatrici e attrezzature per l'essiccazione e cura del tabacco, attrezzature meccaniche per la lotta antiparassitaria del tabacco, bietole e olive, nonchè per la raccolta meccanica delle bietole e delle olive, con esclusione delle macchine di trazione.

Titolo V

ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA

Art. 27.

Soppressione C.A.T.

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 50, sono abrogati. I centri di assistenza tecnica in agricoltura di cui all'allegato *B* della predetta legge sono soppressi. La giunta regionale, con apposito provvedimento, dispone l'assegnazione del personale risultante in servizio presso i C.A.T. alla entrata in vigore della presente legge, agli uffici centrali e periferici del settore agricoltura, foreste e alimentazione.

Art. 28.

Finalità e attuazione

Al fine di conseguire la maggiore efficienza produttiva nel settore e lo sviluppo colturale e socio-economico degli operatori agricoli, la Regione promuove ed attua interventi di assistenza tecnica, stabilendo gli indirizzi ed approvando i programmi relativi.

Per le dette finalità la Regione utilizza strutture proprie e di altri enti pubblici e può avvalersi del concorso delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e che operano nell'ambito regionale.

Le modalità dell'intervento saranno disciplinate con apposito regolamento da approvarsi dal consiglio regionale su proposta che la giunta regionale presenterà nel termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Soppressione osservatori avicoli

Gli osservatori avicoli di Pescara e L'Aquila sono soprressi. Il personale risultante in servizio presso gli osservatori predetti all'entrata in vigore della presente legge, viene assegnato, con provvedimento della giunta regionale, agli uffici centrali e periferici del settore agricoltura, foreste e alimentazione.

Titolo VI

CREDITO DI ESERCIZIO

Art. 30.

Beneficiari e durata

La Regione può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Art. 31.

Concorso nel pagamento degli interessi

Il concorso regionale sui prestiti di cui al precedente articolo, è determinato con le modalità di cui alla legge regionale n. 49 del 25 agosto 1978, in relazione al tasso base di riferimento fissato periodicamente con decreto ministeriale

Il concorso della Regione negli interessi per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dal precedente comma, è corrisposto per semestralità od annualità.

Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente, potranno essere corrisposte anticipazioni nella misura massima del 50 per cento.

Art. 32.

Ripartizione delle somme tra istituti ed enti

Alla ripartizione delle somme stanziate tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, si provvede con delibera del consiglio regionale.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente medesimo responsabile dell'impiego delle somme erogate.

Art. 33.

Procedure per le domande di prestito

Le domande di prestito devono essere presentate all'istituto od ente abilitato ad esercitare il credito agrario.

Per le domande di prestito di importo superiore ai 5 milioni per azienda singola e 20 milioni per le cooperative e loro consorzi, dovrà richiedersi il preventivo parere del competente ufficio della Regione.

Art. 34.

Agevolazioni sui prestiti delle cooperative per concessione di acconti ai soci

La Regione, per favorire e promuovere iniziative per la difesa economica delle produzioni agricole e zootecniche attraverso operazioni collettive di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita di tali prodotti, concede un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cooperative e loro consorzi, per consentire agli organismi predetti di corrispondere acconti ai soci, con riferimento ai prezzi comunitari, per i prodotti conferiti.

Il concorso della Regione di cui al comma precedente è determinato ai sensi della legge regionale n. 49 del 25 agosto 1978, in relazione al tasso base di riferimento fissato periodicamente con decreto ministeriale.

Le relative operazioni saranno effettuate con i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di esercizio.

Art. 35.

Procedure

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi previsti dall'art. 34, si provvede mediante delibera della giunta regionale.

Art. 36.

Contributi sulle spese di gestione per le forme associate e trasformazione di passività onerose

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento dell'associazionismo e della cooperazione in agricoltura, può concedere alle cooperative costituite a partire dal 30 luglio 1977 e loro consorzi aventi per scopo la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici un contributo sulla spesa complessiva di gestione per tre anni e risultante dai bilanci annuali depositati presso le cancellerie dei tribunali.

Tale contributo può essere concesso, rispettivamente, fino al 70% per il primo anno, al 60% per il secondo ed al 50% per il terzo anno.

Per le operazioni in essere anteriormente alla data di cui sopra il contributo sulle spese di gestione sarà concesso in rapporto al prodotto conferito.

Per la trasformazione di passività in essere, alla data di entrata in vigore della legge n. 403 del 1° luglio 1977 e cioè alla data del 30 luglio 1977 e contratte fino al 31 dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi possono essere concessi prestiti della durata massima di 5 anni a condizione che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30% delle passività.

Tali interventi saranno effettuati nell'ambito delle disponibilità ed a seguito di programma approvato dalla Regione. Per il concorso della Regione nel pagamento degli interessi, valgono le norme di cui all'art. 24 della presente legge.

Titolo VII

SVILUPPO ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 37.
Generalità

Gli interventi per il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici in Abruzzo sono regolati dalla legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, di cui la Regione dispone il rifinanziamento per il triennio 1978-80 integrandone i contenuti così come disposto nei successivi articoli.

Art. 38.
Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per l'acquisto di riproduttori

Alla scopo di adeguare il patrimonio zootecnico alle concrete possibilità di allevamento offerte dalle strutture aziendali, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, di bestiame da ingrasso e di attrezzature zootecniche anche per gli allevamenti del coniglio da carne e delle api.

Per il concorso della Regione nel pagamento degli interessi valgono le norme di cui all'art. 24 della presente legge.

Art. 39.
Durata dei prestiti

I prestiti predetti avranno durata fino a cinque anni, oltre il pre-ammortamento per una durata massima di mesi sei, per lo acquisto di riproduttori maschi e femmine e di attrezzature zootecniche, ivi comprese quelle cunicole ed apiarie e fino ad un anno per l'acquisto di bestiame da ingrasso.

Per quanto non espressamente stabilito nei precedenti articoli, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 2 giugno 1961, n. 454, legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40.
Sviluppo della foraggicoltura

Ai beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge possono essere concessi contributi nella misura massima del 30 % della spesa ritenuta ammissibile per l'impianto di prati polifiti poliennali e nella misura massima del 50 % per l'acquisto di sementi selezionate per la coltivazione di sorghi ibridi ed orzo destinati all'alimentazione zootecnica aziendale.

Art. 41.
Provvidenze per i soggetti in selezione

I benefici, di cui all'art. 4, lettera *a* e n. 9 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, sono destinati a soggetti in selezione delle razze a tal fine riconosciute dalle commissioni zootecniche provinciali di cui alla legge n. 126 del 3 febbraio 1963.

Art. 42.

L'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, è sostituito dal seguente: Per il potenziamento dell'esercizio della fecondazione artificiale, ai fini del miglioramento genetico degli allevamenti e della lotta contro la sterilità delle bovine, la Regione prevede la concessione:

1) di contributi fino al 50 % della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni provinciali degli allevatori, per l'acquisto di attrezzature per la conservazione del seme e per l'inseminazione;

2) di contributi fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile, per la attuazione di programmi di miglioramento e selezione alle associazioni provinciali degli allevatori d'Abruzzo;

3) per l'acquisto di refrigeratori del latte, agli allevatori detentori di almeno cinque bovine di latte in produzione.

Inoltre, allo scopo di favorire gli indirizzi produttivi zootecnici, che saranno fissati dagli organi tecnici regionali, d'intesa con le commissioni zootecniche provinciali, potranno essere concessi gratuitamente, agli allevatori aderenti alla selezione, buoni per fecondazione artificiale.

Art. 43.
Obbligatorietà degli interventi di risanamento

Gli interventi previsti dai programmi di risanamento di cui all'art. 12 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, sono resi obbligatori nei confronti di tutti gli allevatori ricadenti nei territori delimitati per l'intervento stesso.

Titolo VIII

DISPOSIZIONE PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE

Art. 44.

Per la concessione di mutui previsti all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, è istituito presso la Regione un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il tasso di interesse a carico delle categorie beneficiarie è stabilito nella misura del 3 %. Le concessioni dei mutui saranno regolate dalle finalità, dai criteri e dalle disposizioni previsti per l'applicazione della citata legge 26 maggio 1965, n. 590 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.

Titolo IX

INTERVENTI PER LA DIFESA DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 45.
Funzioni trasferite e anticipazioni della Regione

Le funzioni trasferite alla Regione con effetto dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.

Gli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, sono disposti immediatamente dopo la deliberazione della giunta regionale con la quale si delimitano le zone e si specificano i tipi di provvidenze da applicare, nonchè la entità delle somme da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie distinte per provincia e per istituto.

In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilità derivanti dalla applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46.
Modalità dell'intervento

La giunta regionale può disporre l'anticipazione agli aventi diritto:

1) del contributo in conto capitale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364. L'anticipazione è graduata in rapporto al danno subito e comunque non può essere superiore all'importo previsto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) delle agevolazioni sui prestiti di cui agli articoli 5, primo comma e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. A tale fine la Regione stipula apposita convenzione con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario;

3) del contributo in conto capitale previsto dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364;

4) del contributo in conto capitale delle somme a carico dello Stato a favore dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, costituite ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 47.
Contributi alle strutture

Il contributo previsto per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 10 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, viene ragguagliato a quello previsto per le strutture aziendali, interaziendali e cooperative di cui agli articoli 9 e 11 della presente legge.

Le quote di mutuo integrativo, di cui agli articoli 6 e 10 della legge n. 62, resta fissata fino alla concorrenza del 100 per cento.

Art. 48.
Norme transitorie

Gli interventi previsti dal presente titolo, sono estesi anche alle avversità verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali siano stati emessi, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i relativi decreti di riconoscimento della eccezionalità degli eventi e della delimitazione delle zone interessate.

Art. 49.
Consorzio di difesa delle produzioni intensive

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive con particolare riguardo a quelle viticole, olivicole e frutticole, contro la grandine, le gelate e le brinate, la regione Abruzzo può concedere un contributo annuo per alimentare la cassa sociale nella misura dello 0,50 % del valore della produzione annua denunciata.

Un responsabile di settore del settore agricoltura, foreste e alimentazione, designato dalla giunta regionale, farà parte del consiglio di amministrazione della cassa sociale.

Art. 50.
Abrogazione di leggi precedenti

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate le seguenti leggi regionali:

legge n. 7 del 25 gennaio 1974;
legge n. 41 del 3 agosto 1976;
legge n. 64 del 5 novembre 1977.

Titolo X

INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DELLA FORESTAZIONE

Art. 51.
Rimboschimenti - Sistemazione idraulico-forestale
Bonifica montana

Allo scopo di valorizzare la funzione economica ed ambientale del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate od irrazionalmente coltivate e per attuare urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni del bosco e del cotico erboso, la Regione è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascolivi esistenti, alla formazione di riserve naturali salvaguardando le esigenze pascolive, alla costituzione di aziende pilota dimostrative e di aziende produttive a prevalente indirizzo silvopastorale e alla costituzione e all'ampliamento di vivai forestali. La Regione può inoltre assicurarsi la disponibilità dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine per periodi in ogni caso non inferiori ad anni venti;

2) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, di stabilizzazione dei versanti anche mediante rimboschimenti e di ripristino e costruzione di strade nelle zone montane;

3) il consolidamento delle sabbie nelle fasce litoranee;

4) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai comuni, ad enti di interesse pubblico, ad altri proprietari e ad affittuari a lungo termine di terreni, con le priorità di cui all'art. 1 della presente legge, di contributi in capitale per il rimboschimento, con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento, in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzabili per colture agricole od attività di allevamento. I contributi possono altresì essere concessi per la ricostituzione e per il miglioramento dei boschi esistenti;

5) l'esecuzione di interventi di rimboschimento, miglioramento di boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie nonchè l'utilizzazione dei boschi cedui, su terreni di proprietà della Regione, di enti e di privati;

6) la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana;

7) il miglioramento dei pascoli montani, ivi comprese le opere connesse di costruzione e riatto di abbeveratoi e relative opere di captazione e adduzione acque, di rifugi per pastori, di stazzi e di recinzioni.

Il contributo di cui al punto 4) può essere concesso fino alla misura del 90 % nelle zone montane ed in quelle vincolate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e del 60 % nelle altre zone.

Il contributo per l'impianto dei pioppeti non può in alcun caso superare il 60 per cento.

Art. 52.
Agevolazioni creditizie per la prima lavorazione dei prodotti forestali

La Regione è autorizzata a concedere contributi negli interessi a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative:

a) su prestiti a tasso agevolato di durata fino a cinque anni per l'acquisto di macchine ed attrezzature occorrenti alla prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

b) su mutuo a tasso agevolato di durata fino a venti anni per la realizzazione delle strutture occorrenti per la medesima finalità di cui al punto *a*).

Art. 53.
Attività di sviluppo forestale

Per gli scopi di cui al precedente art. 51, la Regione provvede:

1) alla istruttoria ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi;

2) alla organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale, a studi e sperimentazioni sulle malattie delle piante e dei prodotti forestali, ad attività dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica, direttamente, oppure avvalendosi di enti ed associazioni;

3) alla erogazione di contributi nella misura del 75 % della spesa ammissibile a comunità montane, a comuni e loro associazioni e ad altri enti per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni agro-silvo-pastorali.

Al riguardo presso il competente settore agricoltura, foreste ed alimentazione, è istituita una specifica sezione assestamento, che cura e segue la compilazione e l'aggiornamento dei piani economici di cui al precedente comma;

4) alla anticipazione, agli enti di cui al primo comma del precedente paragrafo 3), dei mezzi necessari per la concessione degli studi e delle ricerche per la redazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni agro-silvo-pastorali, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria, nei modi previsti dallo art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

5) alla ordinaria coltura dei vivai forestali.

Art. 54.
Incendi boschivi

La Regione attua interventi e predispone mezzi, opere ed attrezzature necessarie per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, in relazione allo specifico piano regionale.

Art. 55.
Demanio forestale

La Regione acquista e promuove l'espropriazione dei terreni nudi, cespugliosi o boscati, atti alla riforestazione e alla produzione della selvaggina.

L'esproprio non può essere richiesto per terreni che sono destinati ai fini di cui sopra ad iniziativa dei proprietari.

Art. 56.
Rinvio ad altre norme legislative

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili, le norme di cui al regio decerto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 25 luglio 1952, n. 921 ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 57.
Pubblicità e controllo popolare

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura del settore agricoltura, foreste e alimentazione della giunta regionale, attraverso i propri uffici periferici, verrà pubblicato ed affisso nello albo pretorio di ciascun comune l'elenco delle strutture fisse

e delle attrezzature mobili acquisite dai richiedenti nell'ambito del territorio comunale, rispettivamente nel decennio e nel quinquennio trascorso, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e di altri enti pubblici, compresa la Cassa per il Mezzogiorno.

L'elenco dovrà comprendere l'indicazione dei nominativi dei beneficiari, delle strutture fisse e delle attrezzature mobili acquisite, della spesa ammessa al finanziamento e del finanziamento concesso.

Per tutte le opere già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge si fa riferimento al 1° aprile 1972.

Titolo XI

PROCEDURE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 58.
Presentazione domande - Istruttoria

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie di cui alla presente legge, fatta eccezione per quelle di cui al precedente art. 33, vanno indirizzate alla giunta regionale, settore agricoltura, foreste e alimentazione.

Le predette domande dovranno essere presentate agli uffici provinciali dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio e munite della prescritta documentazione, in relazione alla natura ed alla destinazione delle opere.

Gli uffici provinciali dell'agricoltura e delle foreste provvedono alla loro accettazione, alla registrazione dei dati tecnico-economici più significativi dei progetti ed alla trasmissione delle pratiche al settore agricoltura, foreste ed alimentazione accompagnate da un sommario parere in merito alla validità delle medesime.

Le istruttorie degli interventi contributivi e creditizi di cui alla presente legge, da parte degli organi tecnici all'uopo delegati dal componente la giunta preposto al settore agricoltura, foreste ed alimentazione, si concluderanno con la stesura di un rapporto informativo in base al quale saranno redatte le proposte per l'adozione della deliberazione di impegno da parte del consiglio regionale alla concessione dei benefici contributivi e creditizi. Successivamente, la giunta regionale anche a mezzo dei propri uffici, provvederà agli adempimenti connessi alla concessione ed alla liquidazione dei contributi.

Le medesime e la relativa documentazione sono esenti da bollo, salvo le particolari disposizioni di leggi statali.

Ai sensi degli articoli 2, 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario competente a riceverle, con la osservanza delle modalità previste.

Art. 59.
Fondo interbancario di garanzia

I prestiti e i mutui previsti dai precedenti articoli della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Alle operazioni di prestito, di cui alla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910.

Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dalla presente legge, si adottano le procedure amministrative previste dall'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 60.
Organizzazioni professionali e cooperative

La regione Abruzzo concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura:

1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentatività, che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le province dell'Abruzzo;

2) alle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli operanti per settore, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti;

Lo stanziamento previsto, di cui al successivo comma, viene così ripartito:

87,5 % a favore delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti;

12,5 % a favore delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative agricole. I fondi destinati alle sovvenzioni sono ripartiti nel modo seguente:

1) per il 20 % in parti uguali a favore delle organizzazioni professionali;

2) per l'80 % in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno.

La ripartizione dell'80 % sarà conseguentemente effettuata:

per le organizzazioni di cui al punto 1), anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del lavoro, e alla consistenza dei programmi di attività;

per le organizzazioni di cui al punto 2), con riferimento al numero delle associazioni di cooperative agricole.

Art. 61.
Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1978 sono individuati e ripartiti nei termini che seguono:

		Milioni
per il titolo I: opere infrastrutturali	L.	4.400
per il titolo II: strutture aziendali, interaziendali, cooperative e programmi irrigui	»	25.360
per il titolo III: sviluppo e difesa delle coltivazioni agrarie	»	4.700
per il titolo IV: interventi per favorire la meccanizzazione	»	2.500
per il titolo V: assistenza tecnica	»	800
per il titolo VI: credito di esercizio	»	4.900
per il titolo VII: sviluppo degli allevamenti zootecnici	»	9.000
per il titolo VIII: sviluppo delle proprietà coltivatrici	»	1.423
per il titolo IX: interventi per la difesa dalle avversità atmosferiche	»	1.800
per il titolo X: interventi relativi al settore forestazione	»	9.500
per il titolo XI: organizzazioni professionali e cooperative	»	800
Totale	L.	65.183

All'onere relativo per l'anno 1978 si provvede:

a) fino a concorrenza della somma di milioni 12.260 con i fondi iscritti al cap. 1928 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1978, con riferimento specifico agli interventi di cui ai titoli I, IV, IV e III limitatamente a lire 460.000.000;

b) con prelevamento della somma di milioni 21.000 dal cap. 2600, fondo globale, del medesimo stato di previsione;

c) fino a concorrenza della somma di milioni 31.923 con i fondi iscritti ai capitoli del medesimo stato di previsione. Istituiti con il successivo quarto comma del presente articolo.

La partita n. 7 iscritta nell'elenco n. 5 del bilancio di previsione per l'anno 1978 è soppressa.

Al predetto bilancio di previsione 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 128. — Assegnazione dello Stato di fondi per il finanziamento dell'attività agricola prevista dagli articoli 1 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403: in aumento per competenza lire 2.000 milioni.

Cap. 129 (di nuova istituzione, titolo II, categ. XI). — Assegnazione dello Stato di fondi per il finanziamento dei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, della irrigazione, ecc., previste dalla legge 27 dicembre 1977, numero 984: con lo stanziamento di competenza di lire 31.923 milioni.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 1928. — Finanziamento dell'attività agricola prevista dagli articoli 1 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403: in aumento per competenza lire 2.000 milioni.

Cap. 1905 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. X, categoria I). — Assistenza tecnica in agricoltura: con lo stanziamento di competenza di lire 800 milioni.

Cap. 1906 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. X, categ. I). — Organizzazioni professionali e cooperative: con lo stanziamento per competenza di lire 800 milioni.

Cap. 1971 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. X, categ. III). — Interventi per le strutture aziendali, interaziendale, cooperative e programmi irrigui: con lo stanziamento di competenza di lire 25.360 milioni.

Cap. 1972 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. X, categ. III). — Interventi per lo sviluppo e la difesa delle coltivazioni agrarie: con lo stanziamento di competenza di lire 4.240 milioni.

Cap. 1973 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. X, categ. III). — Interventi per lo sviluppo degli allevamenti zootecnici: con lo stanziamento di competenza di lire 9.000 milioni.

Cap. 1974 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. X, categ. III). — Interventi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice: con lo stanziamento di competenza di lire 1.423 milioni.

Cap. 1975 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. X, categ. III). — Interventi per la difesa dalle avversità atmosferiche: con lo stanziamento di competenza di lire 1.800 milioni.

Cap. 2009 (di nuova istituzione, titolo II, sez. X, sett. XI, categ. I). — Interventi relativi alla forestazione: con lo stanziamento di competenza di lire 9.500 milioni.

Le leggi di bilancio fissano le dimensioni degli oneri ricadenti sugli esercizi successivi per i vari interventi, entro i limiti degli stanziamenti indicati dal bilancio pluriennale e tenuto conto delle assegnazioni effettivamente disposte dallo Stato, per gli anni corrispondenti, per le singole leggi di finanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1979, n. 11.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 22 gennaio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia entrata in vigore la legge regionale di approvazione del bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge allo esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 gennaio 1979

RICCIUTI

(1218)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100790920)